



Circolare n. 12/2014

Lancenigo, 27 marzo 2014

Legale - Fiscale - Societario

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.

Specialisti per le Cooperative

UNICAF
CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE

“SABATINI BIS” APERTURA DOMANDE 31 MARZO 2013

Scatta lunedì 31 marzo prossimo, alle ore 9.00, la possibilità di presentare le domande a fronte della “Sabatini bis”, introdotta dall’articolo 2 del DI 69/2013. Tali domande, da redigere sul modulo disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it), sono da inoltrare, alle banche o alle Società di leasing che aderiscono, o meglio aderiranno, alla Convenzione conclusa fra MISE – ABI – CDP. Infatti, alla data del 24 marzo scorso, tre Istituti hanno sottoscritto tale Accordo; la lista delle banche che aderiscono e aderiranno alla Convenzione è riportata sul sito della Cassa Depositi e Prestiti.

La domanda consiste in un file PDF, composto da 8 sezioni; la numero 6 riguarda la dimensione di impresa, da redigere in base a quanto contenuto nel DM 18 aprile 2005.

L’istanza dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore e inoltrata via PEC alle banche e agli intermediari finanziari, con gli allegati richiesti. Con la stessa domanda, la cooperativa chiederà il finanziamento alla Banca (o il leasing finanziario) ed il relativo contributo in conto interessi.

Si ricorda, inoltre, che la procedura di accesso alle agevolazioni è a sportello, nel senso che le imprese beneficiarie potranno godere delle agevolazioni sino ad esaurimento delle stesse.

Sarà fondamentale presentare le richieste nel modo più tempestivo possibile, successivamente alle ore 9.00 del 31 marzo 2014. Sussiste il rischio, infatti, dell’esaurimento delle risorse, a fronte di una crescente adesione delle singole banche alla Convenzione prima citata.

Si rammenta, inoltre, che la durata massima del finanziamento non può superare i cinque anni, comprensivi del periodo di preammortamento (o prelocazione), che non potrà essere superiore a 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

L'investimento dovrà essere avviato dopo la data di presentazione della domanda, con l'eccezione dei programmi di spesa relativi al settore agricolo, che potranno essere intrapresi solo a seguito del provvedimento di concessione del concorso agli interessi. Per data di avvio, si intende la data del primo documento di spesa ammissibile.

Da notare, che il contributo in conto interessi potrà essere erogato solo a chiusura del programma d'investimento.

Infine, oltre al contributo in conto interessi erogato dal Ministero secondo la tempistica contenuta nel Decreto di concessione, le imprese potranno beneficiare anche dell'intervento del Fondo di garanzia nella misura dell'80% del finanziamento e con priorità di accesso.